

Allegato C) alla deliberazione consiliare n. 32 in data 01.10.2018

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI OLGiate OLONA E CASTELLANZA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno duemiladiciotto il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, tra il Comune di:

**OLGIATE OLONA** C.F.00322700121, legalmente rappresentato dal Sindaco Giovanni Montano;

**CASTELLANZA** C.F. 00252280128, legalmente rappresentato dal Sindaco Mirella Cerini;

**PREMESSO**

che le Amministrazioni Comunali dei Comuni di:

- **OLGIATE OLONA** con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 23.04.2015, esecutiva;

- **CASTELLANZA** con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 18.05.2015, esecutiva;

hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata, ai sensi dell' art.98, comma 3 ,del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997 ;

**RICHIAMATA** dunque la conseguente Convenzione sottoscritta il giorno 21.05.2018;

**ATTESO** che le Amministrazioni Comunali così come convenzionate hanno concertato la traslazione della guida convenzionale ed una conseguente modifica della ripartizione percentuale della partecipazione alla Convenzione stessa;

**RICHIAMATE** dunque le deliberazioni consiliari rispettivamente di Olgiate Olona e Castellanza:

n. \_\_\_\_\_ in data 25.09.2018 dichiarata immediatamente eseguibile;

n. \_\_\_\_\_ in data 01.10.2018 dichiarata immediatamente eseguibile:

**TUTTO CIÒ PREMESSO, le parti convengono e stipulano la presente convenzione:**

## **ART. 1 - OGGETTO E FINE**

I Comuni di Castellanza e Olgiate Olona in Provincia di Varese, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di segreteria comunale, salvaguardando i principi di efficacia, efficienza ed economicità ottenendo, sotto quest' ultimo aspetto, un significativo risparmio della relativa spesa.

## **ART .2 - MODALITÀ OPERATIVE**

Con la presente convenzione i due Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in entrambi gli Enti.

Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto è il Comune di Castellanza, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'Ufficio di Segreteria convenzionato.

Il Sindaco di Castellanza, Comune Capo convenzione, è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.

La nomina sarà effettuata d'intesa con il Sindaco del Comune convenzionato.

Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali.

La costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale.

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di Castellanza, Comune Capo convenzione.

Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga nell'altro comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al sindaco del Comune sede di convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi dell'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

Il Sindaco del Comune Capo convenzione, sentiti il Sindaco del Comune convenzionato provvederà altresì:

- ✚ ad indicare alla competente Agenzia, per i casi di assenza del Segretario per congedo ordinario o straordinario, per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altro caso di assenza superiore ai 6 mesi;

- ✚ a richiedere all'Agazia il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
- ✚ ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.

### **ART. 3 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO**

Il trattamento economico e lo stato giuridico del Segretario Comunale assegnato sono disciplinati ,dall'ordinamento giuridico vigente.

Il Comune di Castellanza, capo convenzione provvederà all' erogazione delle competenze economiche spettanti al Segretario (salvo quanto sotto previsto) ed al recupero delle spese a carico del Comune di Olgiate Olona.

Il riparto delle spese relative al trattamento economico, così come determinato dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro spettante al Segretario, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- 60 % Comune di Castellanza;
- 40 % Comune di Olgiate Olona;

Con cadenza quadrimestrale il Comune di Castellanza capo convenzione comunicherà al Comune convenzionato di Olgiate Olona il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute ed anticipate per la convenzione nel quadrimestre precedente, redatte a cura del competente Responsabile del servizio finanziario. Il Comune convenzionato di Olgiate Olona provvederà a rimborsare al Comune di Castellanza capo convenzione quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Ciascun Comune provvederà singolarmente con atti dei propri organi alla liquidazione degli emolumenti non fissi e cioè diritti di segreteria od altri emolumenti non aventi carattere di stabilità.

Il Segretario è autorizzato, per il tempo strettamente necessario alle esigenze lavorative, all' uso del mezzo proprio per una maggior efficienza ed efficacia del servizio.

Per tutti gli spostamenti tra le sedi diverse dal capo convenzione, salvo diverse disposizioni di legge, è riconosciuta al Segretario per gli effettivi spostamenti la corresponsione dell'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di carburante per ogni chilometro.

### **ART. 4- COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Il Comune di Castellanza, in qualità di Comune Capo Convenzione, assume la gestione amministrativa e contabile del servizio in convenzione.

#### **ART.5 - ORARIO DI LAVORO**

*Le prestazioni lavorative, l'attività obbligatoria di formazione professionale prevista dal vigente CCNL, la partecipazione a giornate di studio e formazione del Segretario, sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle percentuali di spesa di cui all'art. 3 e flessibile in base alla complessità delle problematiche degli enti stessi.*

*I Sindaci dei Comuni, al fine di soddisfare al meglio le esigenze dei rispettivi Enti e in accordo con il Segretario comunale assegnato, concorderanno la suddivisione della sua presenza nei diversi giorni della settimana.*

#### **ART.6 FORME DI CONSULTAZIONE**

*Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati potranno essere svolte mediante incontri periodici tra i rispettivi Sindaci al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale convenzionata e la puntuale esecuzione della presente convenzione.*

#### **ART. 7 - DECORRENZA DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO**

*La presente convenzione è da intendersi valida dal 1/06/2015 per un periodo di anni 6.*

*Alla scadenza del termine la convenzione potrà essere rinnovata ,con la stessa procedura, per un uguale periodo o per un diverso periodo da concordare .*

*Prima della scadenza del termine convenuto, la convenzione potrà essere sciolta o subire variazioni, per una delle seguenti cause:*

*- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni*

*Comunali aventi la medesima data di scioglimento;*

*- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare, da trasmettere all'altro Ente con raccomandata con A.R o con PEC con un preavviso di almeno 90 giorni.*

*In caso di recesso ciascun Comune si obbliga al pagamento della propria quota di partecipazione finanziaria dovuta sino alla data di recesso.*

*Prima dello scioglimento consensuale della Convenzione, i Sindaci, sentito il Segretario, si impegnano a stabilire presso quale Comune, fra gli Enti convenzionati, sarà assegnato a tempo pieno il Segretario.*

*In caso di recesso unilaterale o mancato accordo tra i Sindaci nel caso di scioglimento consensuale , il Segretario comunale titolare permarrà in servizio a tempo pieno presso il Comune capo convenzione.*

**ART. 8 - CLASSE DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione non necessita di riclassificazione in quanto la popolazione complessiva dei due Comuni non supera la popolazione della classe II<sup>^</sup> (compresa dai 10.000 ai 65.000 abitanti) ove risultano già classificati i rispettivi Comuni.

**ART. 9 - REGISTRAZIONE**

La presente convenzione potrà essere registrata anche successivamente a cura della parte che ne abbia interesse.

**ART. 10 - NORME FINALI**

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge in materia.

La presente convenzione , corredata dalle deliberazioni di approvazione dei Consigli Comunali dei rispettivi Enti, sarà inviata, in copia conforme, a norma dell' art 10, comma 2, del DPR 4.12.1997, n. 465, al Ministero dell'Interno Prefettura- Ufficio Territoriale di Milano ex AGES sezione Lombardia per i provvedimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto .

Lì \_\_\_\_\_

Sindaco del Comune di Olgiate Olona \_\_\_\_\_

Sindaco del Comune di Castellanza \_\_\_\_\_